

## **Professionisti - geometra – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16596 del 05/08/2016**

Contratto d'opera professionale - Recesso del committente - Azione risarcitoria nei confronti di quest'ultimo - Richiesta in appello dell'indennità ex art. 10 della l. n. 143 del 1949 - Inammissibilità - Ragioni.

In tema di contratto d'opera professionale, ove il committente abbia receduto "ad nutum" ex art. 2237 c.c., il professionista (nella specie, un geometra) che abbia agito nei suoi confronti in via risarcitoria, chiedendone la condanna a titolo di responsabilità contrattuale, non può successivamente, in tale giudizio, invocare l'applicazione delle clausole contrattuali che fissano il compenso per il caso di recesso del committente ovvero dell'indennità di cui all'art. 10, comma 1, della l. n. 143 del 1949, trattandosi di domanda nuova, di natura indennitaria, che si fonda sull'esercizio di una facoltà spettante "ex lege" al committente e non già su di un suo atto illegittimo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16596 del 05/08/2016